REGIONE PUGLIA

ARIF Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio Istruttore	Direzione Generale
Tipo materia	Affidamento servizi di patrocinio legale
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N. 6 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: RICORSI INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSI DA SILVESTRI D., CANNOLETTA W., LETIZIA V.,CANNOLETTA V.TONDO LONGO G. E PARITI B.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. TERESA GIACOVELLI. CIG Z2421D5E23

L'ANNO DUEMILADICIOTTO ADDÌ 26 DEL MESE DI GENNAIO in Bari nella sede dell'ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1 – previa istruttoria del funzionario istruttore Geom. Marcello Fisfola

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- questa Agenzia è stata chiamata in causa dai Sigg.ri SILVESTRI D., CANNOLETTA W., LETIZIA V.,CANNOLETTA V.TONDO LONGO G. E PARITI B.. innanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale di **BARI** con ricorsi notificati in data 17 febbraio 2017 per il pagamento della indennità cd chilometrica;

CONSIDERATO CHE:

- Questa Agenzia non dispone, nella propria struttura organizzativa, di Avvocatura interna con le professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si è reso necessario l'affidamento del servizio di patrocinio legale in ordine al ricorso in oggetto;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti **i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 L. 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.**
- La suddetta norma deve essere applicata in combinato disposto con l'art.4 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **esclusi in**

tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…";

- Per effetto dell'applicazione combinata delle norme innanzi citate trova applicazione il principio di proporzionalità per cui si **ritiene ammesso l'affidamento diretto dei servizi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;**

In proposito il Consiglio di Stato con parere del 06-10-2017 n. 2109, ha rilevato, tra l'altro, che:

a) "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
b) La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;

- è necessaria la costituzione nel giudizio de quo per sostenere le ragioni di questo Ente e per contestare nel merito le richieste avanzate nel suddetto atto;
- sulla base di quanto sopra, a difesa degli interessi e a tutela di questo Ente è necessario costituirsi in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari avverso i ricorsi instaurati da SILVESTRI D., CANNOLETTA W., LETIZIA V.,CANNOLETTA V.TONDO LONGO G. E PARITI B.., affidando, mediante rilascio di apposito mandato alle liti in favore di avvocato regolarmente iscritto all'albo di questo Ente aggiornato con DCS n. 11/2017, allo scopo apposito servizio di rappresentanza e difesa in giudizio (patrocinio legale), in attesa delle definitive linee guida di ANAC ;
- a tale proposito **L'ANAC, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali disciplinati dal nuovo Codice, ha ritenuto necessario elaborare un atto di Regolazione per fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità di affidamento di tali servizi. A tal fine, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica** con osservazioni su uno schema di atto di regolazione finalizzato a risolvere le problematiche applicative delle norme del codice sull'affidamento di tali particolari attività, con particolare riferimento a quelle di gestione del contenzioso. L'Autorità, nel documento di consultazione per le linee guida in materia di servizi legali al punto 1- pag. 5- definisce il singolo patrocinio quale appalto di servizio legale ex art. 17- co. 1- lett. d) codice appalti ed altresì **afferma "t**utte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e alcune tipologie di pareri possono essere richiesti anche ad altri professionisti. Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali, l'affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'articolo 17 del Dlgs 50/2016 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX;
- si legge nello schema di linee guida dell'ANAC sui servizi legali (non ancora formalizzato) che "Anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice (così come per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2), gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa ***possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti***

dall'amministrazione". **È bene evidenziare che l'albo/elenco non è una graduatoria ma una sorta di "catalogo" da cui il RUP deve attingere per avviare una micro – competizione o, in specifiche ipotesi, avviare l'affidamento diretto.**
La Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare (**nella delibera della sezione regionale Emilia Romagna, n. 129/2017**) che dall'albo i professionisti possono essere selezionati "*su una base non discriminatoria*", a presentare offerte;

- a conferma di tale orientamento l'ANAC con **Delibera n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ai punti 2.9 e 3.3 ha assoggettato i servizi legali agli obblighi di tracciabilità con conseguente necessità di acquisizione del CIG (vedasi Delibera n. 1 dell' 11 gennaio 2017 Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017;**
- **il Consiglio di Stato con il citato parere n. 2109 del 06-10-2017 richiesto dall'ANAC** ha optato per la sospensione del parere sul documento di consultazione ANAC per l'affidamento dei servizi legali, riservandosi di esprimere quello definitivo, chiedendo all'ANAC di sollecitare l'intervento del CNF, del Ministero della Giustizia, del MIT e del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- L'ANAC in sede di aggiornamento al correttivo codice contratti pubblici delle **linee guida n. 4,** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" applicabile a tutti i servizi compresi quelli legali, **prevede comunque espressamente ai punti 4.1, 4.1.1 e 4.1.3** per importi inferiori ad €. 40.000,00 l'affidamento diretto di servizi e forniture mediante provvedimento semplificato, tra i quali sono ormai annoverati i servizi legali di patrocinio legale. La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi ad oggetto un singolo patrocinio legale dev'essere, infatti, rivista alla luce dell'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 17 (recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione tiene conto di come l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto più ampia di quella rinvenibile dal codice civile (Corte Conti **Deliberazione n. 153/2017/VSGO** Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna a**dunanza del 12 ottobre 2017)**;
- in attesa che il sopra citato iter abbia conclusione, è indispensabile affidare l'incarico di patrocinio legale, nonché assumere la relativa spesa occorrente ed approvare lo schema di contratto, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di stipulare i relativi contratti di patrocinio legale di che trattasi;

- l'individuazione dell'Avvocato è stata effettuata ricorrendo all'Albo dei professionisti- Sez. Avvocati-di ARIF aggiornato con DCS n. 11/2017, a rotazione sulla base dell'ordine alfabetico, richiedendo apposito preventivo-offerta a tre professionisti presenti nel citato Albo;

VISTO il preventivo-offerta in atti, pervenuto dall'Avv. Teresa Giacovelli con studio in Locorotondo (Ba) alla via Cisternino n.107 per il patrocinio legale dei giudizi innanzi detti, per l'ammontare di €.4.200,00 (oltre accessori di legge), senza addebito di spese generali, risultato più conveniente rispetto agli altri pervenuti da avvocati iscritti alla sezione Avvocati dell'albo professionisti ARIF di cui alla DCS n. 11 del 21-03-2017;

DATO ATTO CHE è stata garantita una procedura di affidamento semplificata equa e imparziale in quanto è stata organizzata la scelta dell'Avvocato prestatore del servizio legale mediante la costituzione di albo pubblico, l'iscrizione al quale è consentita senza limitazioni temporali, da cui selezionare, a rotazione, su una base non discriminatoria ma solo valutativa del curriculum di ciascun professionista e di offerta-preventivo, gli operatori da interpellare;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi di questa Amministrazione la costituzione nel giudizio citato ed affidare il relativo servizio di patrocinio legale all'Avvocato Teresa Giacovelli, iscritta alla sezione avvocati dell'Albo professionisti ARIF di cui alla DCS n. 11 del 21-03-2017, in grado di garantire al meglio la difesa e la rappresentanza di questa Agenzia in giudizio in quanto l'oggetto deI ricorsI può incidere in maniera sostanziale sull'assetto organizzativo e di bilancio dell'Ente per l'alto numero dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e per gli altri che potrebbero avere interesse a presentare ricorsi all'esito di quello in atto;

VISTA la FAQ ex CIVIT (ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

VISTI:

- la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l'approvazione del già evocato Regolamento interno di funzionamento e contabilità dell'ARIF;
- gli artt. 4, 17 e 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- la D.G.R. n. 983 del 20/06/2017 di designazione del Direttore Generale dell'ARIF nella persona del Dott. Domenico Ragno, al quale, a far data dalla sottoscrizione del contratto,

giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia, nell'ambito degli obiettivi prefissati;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 69 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, titolato *"Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio"*, statuisce, al comma 1, che *"ove manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti";*
- al comma 2 detto articolo statuisce che *"l'esercizio provvisorio non può eccedere il periodo di quattro mesi e la spesa da sostenere a carico di ciascun capitolo è limitata per ogni mese, ove possibile, ad un dodicesimo delle corrispondenti somme risultanti dall'ultimo bilancio approvato",* ossia un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m., titolato *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*, dispone:
    1. *se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.*
    2. *L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.*
- Quindi, a mente del richiamato art. 69, la gestione provvisoria è limitata **all'assolvimento delle obbligazioni già assunte**, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Agenzia;
- sia in caso di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli enti hanno, quali stanziamenti di riferimento, quelli di competenza previsti nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ossia utilizzando gli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio pluriennale deliberato l'anno precedente;

CONSIDERATO altresì, che:

- ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011, aggiornato al D.M. 20/05/2015 punto 8.1 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

- ai sensi del punto 8.7 del sopra citato principio contabile nei casi in cui è consentito assumere impegni di spesa senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- la spesa scaturente dal presente provvedimento è da ritenersi assorbita nell'ambito degli obblighi derivanti dal principio di evitare danni all'Ente;
- conseguentemente il presente atto viene adottato pur operando, attualmente, in regime di gestione provvisoria, trattandosi di spesa non frazionale e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi e tesa ad evitare danni all'Ente;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 2 maggio 2017 e relative variazioni di cui alle DCS n. 24 del 10-07-2017, DDG n, 09 del 12-10-2017 e 19 del 02-05-2017, esecutive ai sensi di legge, è stato adottato ed approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale 2017/2019, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati;

RITENUTO, ai sensi degli artt. 84 e ss. del vigente regolamento interno di contabilità di doversi procedere all'assunzione della spesa e alla liquidazione dell'acconto pari al 20% del compenso, per un importo complessivo pari ad €5.328,96 IVA e CAP compresa;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

D E L I B E R A

LA PREMESSA e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;

DI DARE ATTO che questo Direttore Generale è legittimato a rappresentare in giudizio l'ARIF per effetto del DPGR n. 440 del 24-07-2017 di nomina del Direttore Generale ARIF PUGLIA;

DI DISPORRE la costituzione nei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Bari – sez. lavoro n.1088/17, n.1093/17, n.1092/17, n.1091/17, n.1090/17 e m.1089/17 R.G., per le motivazioni sopra esposte**,** avverso i ricorsi presentati in nome e per conto di SILVESTRI D., CANNOLETTA W., LETIZIA V.,CANNOLETTA V.TONDO LONGO G. E PARITI B.**.**

DI AFFIDARE il servizio di patrocinio legale all'Avv. Teresa Giacovelli con Studio Legale in Locorotondo (Ba) alla Via Cisternino n.107 per i motivi esposti in narrativa;

DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio legale di patrocinio all'avv Teresa Giacovelli avviene alle condizioni economiche e ai patti di cui al preventivo-offerta e allo schema di contratto allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A) e precisamente €4.200,00(oltre a CPA, IVA senza spese generali);

DI DARE ATTO che il mandato alle liti, relativo all'affidamento del servizio legale di patrocinio, si intende conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione è **UFY9UQ;**

DI DARE ATTO CHE il CIG per il presente procedimento è Z2421D5E23

DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento il funzionario geom Marcello Fisfola ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. per lo svolgimento dei compiti indicati al punto 8 delle linee guida ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi del punto 10 delle citate linee guida n. 3 il RUP così nominato svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto in quanto trattasi di prestazioni di importo non superiore a 500.000 euro;
DI AUTORIZZARE IL RUP come sopra individuato ad avvalersi, senza oneri aggiuntivi per questa Agenzia, ex art. 31- co. 7- d.Lgs. n. 50/2016 del supporto degli avv. Capodieci e Spinosa nella qualità di affidatari del servizio di supporto in materia legale di questa Agenzia**;**

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.328,96 IVA e CAP compresi imputandola al bilancio provvisorio pluriennale 2018/2020 ed al capitolo corrispondente al n. 380 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017 "Spese legali e per liti*"* **gestione competenza** codice meccanografico 1.03.02.99.002 Missione 01 Programma 11 (atto d'impegno finanziario n. 49/2018) ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 1.6 (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'Avv. Teresa Giacovelli;

DI TRASMETTERE, ai sensi degli artt. 86 - comma 3 e d 8 9 del vigente Regolamento di funzionamento e contabilità, la presente deliberazione alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento a titolo di acconto, con le modalità previste nell'allegato B) al presente provvedimento, da disporsi in favore dell'Avv. Teresa Giacovelli

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato.

DI DARE ATTO che il presente atto viene adottato pur operando, attualmente, in regime di gestione provvisoria, trattandosi di spesa non frazionale e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi tesa ad evitare danni all'Ente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Avv. Antonio Capodieci e Maria Spinosa;

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per chi lo adotta né per il RUP;

DI DISPORRE l'acquisizione dall'Avv. Teresa Giacovelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, secondo modello qui allegato B;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio online dell'ARIF e sul sito www.arifpuglia.it — nella sezione Amministrazione trasparente. - sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" e sezione Provvedimenti: Provvedimenti del Direttore Generale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie

Firmato digitalmente da:Marcello Fisfola
Motivo:Adozione Atto
Data:26/01/2018 12:02:50

IL R.U.P.
Geom Marcello Fisfola

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 17 (diciassette) facciate, compresi gli allegati A) e B) è adottato in unico originale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico RAGNO

Firmato da:
Domenico Ragno
Motivo:
ADOZIONE ATTO

Luogo:
BARI
Data: 26/01/2018 12:32:11

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
(art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità)

Ufficio Conformità e Controllo
Rag. Lucia Littoriano

Firmato digitalmente da:Lucia Littoriano
Motivo:Adozione Atto
Data:26/01/2018 12:06:02

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 17 (diciassette) facciate, compresi gli allegati A) e B) viene pubblicata all'Albo istituzionale online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.

Firmato digitalmente da:
Francesco Fanelli
Seriale Certificato: 443783
Valido dal 13/02/2017 al 13/02/2020
TI Trust Technologies CA

L'incaricato

Rag. Francesco Fanelli

ALLEGATO A) SCHEMA DI CONTRATTO

SCRITTURA PRIVATA

Contratto per l'esecuzione del servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela degli interessi di ARIF PUGLIA nelle cause n.1088/17, n.1093/17, n.1092/17, n.1091/17, n.1090/17 e m.1089/17 R.G., per le motivazioni sopra esposte**,** avverso i ricorsi presentati in nome e per conto di SILVESTRI D., CANNOLETTA W., LETIZIA V.,CANNOLETTA V.TONDO LONGO G. E PARITI B.**.**

TRA

L'ARIF PUGLIA, in persona del Direttore Generale, dott..Domenico Ragno, nella sua qualità di rappresentante legale di Arif Puglia

E

L'avvocato Teresa Giacolvelli, affidataria del servizio legale in oggetto, C.F.GCVTRS83C59C741S, P. IVA 074574274, numero iscrizione al Consiglio dell'Ordine di Bari, tesserino n.1/9646/12 con studio legale in Locorotondo, via Cisternino n.107, PEC: giacovelli.teresa@avvocatibari.legalmail.it

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

1.L'oggetto del presente incarico consiste nello svolgimento del servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela degli interessi di ARIF PUGLIA n.1088/17, n.1093/17, n.1092/17, n.1091/17, n.1090/17 e m.1089/17 R.G., per le motivazioni sopra esposte**,** avverso i ricorsi presentati in nome e per conto di SILVESTRI D., CANNOLETTA W., LETIZIA V.,CANNOLETTA V.TONDO LONGO G. E PARITI B..c/ Arif Puglia, innanzi al Tribunale di Bari

2.L'ARIF conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

3.L'ARIF dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia:

questione ordinaria per i seguenti motivi: trattasi di differenze di indennità già corrisposte

4.L'ARIF, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 2 – Compenso

2.1. Il compenso onnicomprensivo (calcolato in via di massima tra gli importi minimi e massimi stabiliti dal tariffario forense, come anche specifica il parere n. 2/2007 Corte dei conti sezione controllo Regione Sardegna) per lo svolgimento dell'intero incarico, dalla fase introduttiva fino alla notificazione della sentenza definitiva del corrispondente grado di giudizio è pattuito in €.4.200,00 oltre CAP e IVA.

2.1. L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

a) il 20% del compenso successivamente alla data fissata per la prima comparizione;
b) il 60% al momento dell'invio della causa a decisione ad opera del giudice competente;
c) il 20% al momento del deposito della sentenza in cancelleria.

Articolo 3 – Durata del contratto

3.1. La durata, almeno presunta del contratto, data l'impossibilità di prevedere con assoluta certezza la durata del processo cui si riferisce la prestazione forense, è indicata per relationem alla data di emissione della sentenza (decisoria o no) o altro atto giudiziario (ordinanza, decreto) comunque conclusivo del processo, ivi compresa la perenzione o la cancellazione della causa dal ruolo.

Articolo 4 – Obblighi dell'avvocato affidatario

4.1. L'avvocato affidatario s'impegna;

a) ad informare costantemente l'ARIF circa l'andamento della causa, ivi compresa la previsione del legale circa il prevedibile esito della stessa (utile alla P.A. per la predisposizione del fondo rischi ex art. 5, comma 2, lett. h) dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011);

b) a comunicare all' ARIF entro il mese di ottobre di ogni anno, per quale periodo di tempo (o per quale data) egli preveda la conclusione della causa con il deposito della sentenza nella cancelleria dell'organo giudicante;

c) a chiedere la corresponsione del proprio compenso non prima del deposito della sentenza in cancelleria;

d) alla costituzione di un proprio conto corrente dedicato per la corresponsione del proprio compenso ad opera dell'ARIF;

e) ad accettare integralmente le condizioni previste nel preventivo-offerta per la partecipazione alla procedura semplificata di affidamento che ha dato origine al presente contratto, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 5 – Disciplina

5.1. Il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge speciali in materia.

Articolo 6 - Registrazione

6.1 Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

6.2 Ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Le parti accettano interamente le clausole sopra riportate e si obbligano fin dalla sottoscrizione a osservarle integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, _____

Il Direttore Generale — L'avvocato incaricato

dott. Domenico Ragno — Avv. Teresa Giacovelli

.

ALLEGATO B

Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - affidamento patrocinio legale

Il/La sottoscritto/a…….

nato/a a…….

il ……. e residente in …….

Via……...……. N…….

Codice Fiscale ……..……,

professione……..……

In qualità di …….. ,

alla data del ……..……..

per l'incarico di ……...

……..……

…….

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse**.

In fede.

Data ……..

Firma……

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:
Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
(www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il CdI è attuale *(anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.*
Il CdI è potenziale *quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.*
Il CdI è apparente *(anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.*

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI

- **Art. 4.3 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERONA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 49 DEL 5 MARZO 2014**

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:
a) la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il dipendente partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
b) la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
c) la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
d) l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il dipendente acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il dipendente deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione scritta al Dirigente e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione. Il dipendente all'atto dell'assunzione, o nell'inserimento in una nuova unità organizzativa rilascia apposita dichiarazione (….)

- ***ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013***

Art. 2 co. 3:
Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice
Art. 3 co. 2
Il dipendente rispetta altresi' i principi di integrita',correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza,

equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 co. 3

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio (….)

- **REGOLE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E DI INCARICHI PER IL PERSONALE ARIF**

Ai dipendenti è consentito svolgere incarichi retribuiti previa autorizzazione qualora l'attività:

a) non sia di carattere subordinato o svolta in qualità di collaboratore coordinato continuativo o a progetto;

b) abbia natura saltuaria ed occasionale;

c) abbia durata massima annuale, salva eventuale proroga su richiesta preventiva dell'interessato;

d) si svolga al di fuori dell'orario di servizio;

non produca situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite e mansioni, in relazione

1. *alla natura e alle caratteristiche della prestazione svolta;*
2. *in relazione a circostanze che favoriscano o aumentino il rischio che l'interesse pubblico possa essere sacrificato in favore di interessi privati;*
3. *al rischio di abuso della propria posizione lavorativa per favorire, con pregiudizio*

per l'ente, un soggetto esterno, nella quale egli è in qualche modo interessato.

f) costituisca esplicazione di specifiche competenze acquisite in ambito lavorativo o possa concretizzare una occasione di arricchimento della professionalità utile anche all'ente, distinguendo tra attività che richiedono una professionalità generica, o che richiedono specifiche esperienze relative alla attività istituzionale svolta;
g) non pregiudichi le esigenze di tutela dell'immagine dell'Amministrazione DI ARIF;
h) non comprometta il buon andamento dell'attività amministrativa;
i) non comporti l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'ENTE;
j) non venga effettuata a favore di soggetti pubblici o privati che siano fornitori/appaltatori delL'ARIF, titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni, se il dipendente ha svolto nell'ultimo biennio un ruolo attivo nel procedimento;
k) non venga effettuata a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o vigilanza;
l) non riguardi incarichi di progettazione o di direzione dei lavori, ferma restando l'individuazione del personale tecnico e di collaborazione agli uffici tecnici in applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

- ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013

Art. 1 co. 2 lett e)

Ai fini del presente decreto si intende:

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

Art. 4

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto

incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 9

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Art. 20

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

……